

Le Regie Patenti

in un documento a cura di Marino Bon Valsassina

Dalle Patenti del 7-13-20 settembre 1780 di Re Vittorio Amedeo III, il quale fu Re assoluto e quindi sottoscriveva l'atto nella pienezza del potere legislativo:

art. I: "Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio, senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori si stimeranno adatti al caso".

art II: "Se nell'inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, si intenderanno senz'altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia".

art. III: "Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi".

(Ciò fece proprio il Re Vittorio Amedeo III nell'ottobre successivo con un Regio Biglietto relativo al matrimonio del Principe Tommaso Ilarione di Savoia Carignano, da lui autorizzato al matrimonio). Ancora dal Regio Editto del 17 luglio 1782, sempre di Vittorio Amedeo III:

art. X: "I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all'occorrenza dei casi, sì da Noi, che da Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti".

E' opportuno, altresì, richiamare l'opinione di alcuni giuristi italiani, che hanno trattato l'argomento durante il regime costituzionale.

Morelli (Il Re, 1899, pag. 257 e segg.) ricorda che in quasi tutte le costituzioni monarchiche, specialmente in Germania, il matrimonio principesco, perché i figli possano succedere al Trono, debba essere uguale, sebbene in passato l'osservanza di tale principio non sia stata assoluta e generale. Afferma che la costituzione italiana (cioè lo Statuto) non ha imposto la nascita di matrimonio uguale come requisito per la successione al Trono, ma opina che "nella successione dell'ufficio regio, abbiano diritto di concorrere soltanto quelli che sono nati da un matrimonio rispondente alla coscienza sociale, all'onore e all'interesse dello Stato", e rammenta come talune costituzioni straniere impongano il consenso delle Camere legislative per il matrimonio dei Re e Principi, auspicando che altrettanto si stabilisca in Italia per i Re.

Secondo Miceli (Diritto costituzionale, 1913, pag. 486):" ...non si possono considerare come legittimi discendenti per la successione al Trono, se non i figli nati da matrimonio considerato legittimo secondo i principi del nostro diritto pubblico. Perché a tali effetti il matrimonio sia legittimo occorre:

I) che sia stato fatto con l'assenso del Re conformemente alla disposizione dell'art. 69 del Codice Civile (oggi art. 92);

II) che non sia stato contratto con persona di condizione inferiore, cioè non appartenente alla categoria dei Principi di Famiglie regnanti (o ex-Regnanti). Ciò in forza della Reale Patente del 13 settembre 1780 e del Reale Biglietto del 28 ottobre del medesimo anno. Queste disposizioni continuano ad essere in vigore, non essendo state abrogate da leggi o da decreti successivi. Si

capisce che qui il diritto si informa al criterio di conservare alto il prestigio del Capo dello Stato". Crosa (La Monarchia nel diritto pubblico italiano, 1922, pag. 20): "La successione (si intende al Trono) non è retta dai principi comuni del diritto civile. Legalmente capace di tutti i diritti è la successione legittima proveniente da nozze riconosciute principesche", e in nota aggiunge che "...l'art. 69 C.C. fa obbligo, per la validità dei matrimoni dei Principi, dell'autorizzazione del Re". Il Presutti (Diritto costituzionale, 1915, pag. 298) contesta che i matrimoni debbano essere conformi alla Patente citata, fondandosi però sull'ulteriore regolamento della materia da parte del Codice civile (e non ad opera dello Statuto, ossia di una astratta dichiarazione del principio di uguaglianza, oltretutto assai meno radicalmente affermato che nella vigente costituzione). Ma, sempre per il Presutti, quali norme si devono applicare al Re, se lo Statuto regola la successione della Legge Salica, la quale si riferisce a matrimoni principeschi ed anche i plebisciti delle provincie napoletane e della Sicilia (21 ottobre 1860) ricordano la successione legittima di Re Vittorio Emanuele? In questo caso, Presutti ritiene "che valgano le disposizioni del 1780".

L'art. 92 del Codice Civile

Mette conto ricordare, infine, come anche l'art. 92 del vigente Codice Civile - ultima manifestazione di una volontà normativa di un Sovrano di Casa Savoia, poiché approvata con Regio Decreto 16 marzo 1942 - dispone al capoverso: "Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali, è richiesto l'assenso del Re Imperatore". (Ovviamente, assenso previo, sia perché lo comporta l'istituto per sua natura, sia perché sarebbe contrario ai principi istituzionali della Monarchia, i quali inequivocabilmente sottraggono al potere di chiunque, e sia pure del Re, la designazione del Capo dello Stato o influire sulla designazione stessa, alterando un ordine successorio già consolidatosi, a tenore della citata Regia Patente con la scelta matrimoniale in ipotesi men che regolare, compiuta da taluno dei chiamati alla successione. Può ricordarsi utilmente, a questo riguardo, che nel marzo 1873 - mi pare il 13 - fu richiesto l'assenso scritto dei Principi di Casa Genova, per il reintegro del primo Duca D'Aosta nell'ordine di successione al Trono, dal quale era uscito andando a regnare in Spagna e nel quale rientrava, condizionatamente ai predetti consensi, dopo avere colà abdicato).

Marino Bon Valsassina